

EMERGENZA COVID-19

CIRCOLARE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI COVID E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha elevato l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 allo stato di pandemia.

Al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In seguito, preso atto della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID19, con il decreto legge 6/2020, sono state adottate prime misure in tal senso alle quali si sono aggiunte ulteriore decretazione d'urgenza atta a contenere la diffusione dell'epidemia.

RIEPILOGO NORMATIVO

- Tra le suddette misure, l'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, indicante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il *“divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”*.
- In considerazione del divieto suindicato, si rende evidente la **necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi al Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria** (si tenga conto che in base all'art. 2,

comma 1, punto d, del DPR 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” sono da considerarsi *“rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”....(lettera 2a) “i rifiuti che “provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati).*

- La raccolta dei rifiuti di soggetti posti in isolamento domiciliare, deve essere effettuato nel rispetto delle recenti disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità (nota prot. AOO-ISS 0008293 del12/03/2020) che ha individuato due macrocategorie:

a) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

b) Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

nonché nel rispetto della **Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 13 del 16 Marzo 2020** avente ad oggetto Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici.

- Per quanto concerne la raccolta e il trattamento dei dati personali, oltre alla normativa europea e nazionale in materia (Regolamento europeo 2016/679 e Codice Privacy come novellato), bisogna tener conto di quanto previsto all’art. 14 del DPCM del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” che ha ad oggetto il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale e che al comma 2 così dispone: “La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto”.

ASPETTI INERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) È necessario che ciascun Comune predisponga una **INFORMATIVA PER I CITTADINI** illustrando anche le indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti del cittadino in questo periodo emergenziale disposte dall'Istituto Superiore della Sanità.

In particolare, all'interno dell'informativa dovranno essere indicate le categorie di dati personali oggetto di raccolta e trattamento (specificando dettagliatamente quali dati), le finalità che consentono il trattamento (esclusivamente per finalità connesse alla gestione dei rifiuti a rischio infettivo che necessitano di procedure di smaltimento straordinarie), la base giuridica che rende lecito il trattamento (dell'art. 6, co.1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) e le modalità attraverso le quali verrà effettuato il trattamento con indicazione specifica del nominativo del soggetto gestore dello smaltimento che dovrà essere opportunamente nominato responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR.

All'interno della informativa, infine, dovrà essere specificato che si provvederà alla cancellazione dei suddetti dati quando non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

- 2) Ciascun Comune dovrà predisporre un **ATTO DI NOMINA A RESPONSABIE DEL TRATTAMENTO** dopo aver individuato l'azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al DPR 254/2003.

Il Comune dovrà anche individuare il proprio responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679.